



AREA TECNICA, SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO IMPRESA

Proposta n. 949 del 23/09/2019

N. 10 / Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 793 / Reg. Generale del 23-09-2019

OGGETTO: COMPENSAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI EX ART. 16 DPR 380/01 E S.M.I. ED INTEGRAZIONE DEGLI STESSI.

L'anno Duemiladiciannove il giorno 23 del mese di settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- in data 17/12/2014 veniva acquisita al protocollo generale dell'Ente al numero 19462 la richiesta del permesso di costruire del sig. Imparato Diego, nato a Battipaglia (SA) il 31/03/1987, residente in Bellizzi (SA) alla via Dei Mille n. 7 per il recupero abitativo, ai sensi della L.R.15/2000 e s.m.i., di un sottotetto di un fabbricato civile, sito in Bellizzi (Sa) alla Via Dei Mille, cat. Urbano al foglio 1, part. 245, sub.4;
- per la suddetta richiesta è stato emesso Permesso di costruire n. 14 del 02/04/2015;
- in data 23/05/2019, veniva successivamente acquisita al prot. generale dell'Ente n. 10260 del 23/05/2019, richiesta di permesso di costruire oneroso per la ristrutturazione del sottotetto identificato con gli stessi dati catastali di cui sopra;
- che per lo stesso è stato emesso *avviso di emanazione del provvedimento di permesso di costruire oneroso*, prot. n. 14836 del 30/07/2019, comunicando l'esatto importo del contributo di costruzione;

VISTA

- la nota del 12/08/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al numero 15571, con cui veniva richiesto il rimborso del contributo di costruzione versato, pari ad € 2.705,64, per decadenza del titolo nonché per la mancata esecuzione delle opere autorizzate con il permesso di costruire n. 14 del 02/04/2015;

CONSIDERATO CHE

- con la stessa nota, veniva richiesta la compensazione con le somme da versare per il contributo di costruzione, calcolati a seguito della seconda istanza e comunicati *con avviso di emanazione del*

provvedimento di permesso di costruire oneroso n. prot. n.14836 del 30/07/2019 e ammontanti ad €. 2.890,13;

- dall'istruttoria effettuata risulta una differenza da integrare quale contributo dei costi di costruzione di €. 184,49;
- Dalla stessa emerge che la totalità dell'importo di cui sopra è relativo alla sola parte degli oneri di urbanizzazione, equamente suddivisi in primari e secondari;

RICHIAMATI:

- l'art 35 comma 3- bis della D.L 1/2012 convertito con legge n. 27 del 2012 prevedere che *"Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate"*
- le norme del codice civile, Libro IV -Tit. I- Cap. IV, relative modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimento che prescrivono all'art. 1241 l'estinzione per compensazione;

RITENUTO CHE

- l'Ente ha interesse a rispondere positivamente alla richiesta di compensazione formulata dal Sig. Imparato Diego con la nota assunta agli atti con prot. n. 15571 del 12/08/2019 in quanto richiesta legittima, come previsto dalla norma di cui sopra ed opportuna in termini di celerità e trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTI

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 17 del 11/06/2019;

ATTESO CHE

- ai sensi dell'art. 107 del predetto TUEL, ai responsabili dei servizi spettano "gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese l'assunzione di impegni di spesa";

DETERMINA

DI COMPENSARE le somme già versate pari ad **€.2.705,64** per il rilascio del titolo di cui alla richiesta prot. n. 19462 del 17/12/2014;

DI ACCERTARE che gli importi da versare per gli oneri di urbanizzazione da ripartire in equa misura in primaria e secondaria risultano essere €. 184,49;

DI STABILIRE CHE occorre versare ad integrazione dell'importo compensato, la somma di **€. 184,49**, quali oneri di urbanizzazione da ripartire in equa misura in primaria e secondaria, come richiesto nell'istanza prot. n.10260 del 23/05/2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Pino Schiavo

